



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 del 25/02/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Si
2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco	Si
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Si
4. ANNA VERSINO - Consigliere	Si
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Si
6. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Giust.
7. CHIARA IGLINA - Consigliere	Si
8. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Si
9. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Si
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Giust.
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere	Si
12. SONIA LEONE - Consigliere	Si
13. MARTINA NOVERO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni dei Comuni e delle Province.

Rilevato che il Comune di Rosta, con popolazione fino a 10.000 abitanti, è da ricomprendersi, per la determinazione della tariffa, nei comuni di classe V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 507/93.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/07/1994 veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, e, con la medesima deliberazione, venivano adottate le tariffe di base previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Rilevato che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.1998, era stato disposto l'aumento del 20% delle tariffe base, a far data dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999;

il D.P.C.M. del 16/02/2001, in vigore dall'anno 2002, aveva successivamente rideterminato le tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Rilevato che le tariffe base, rideterminate con il suddetto D.P.C.M., maggiorate del 20% sono state mantenute invariate fino ad oggi.

Dato atto che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 449 del 27.12.1997, in quanto articolo abrogato dall'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Richiamato l'art. 1 comma 919 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (di Stabilità 2019), il quale testualmente cita: "*A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato*";

Ritenuto opportuno, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a decorrere dall' 1.1.2019, ridefinire le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m. e i. applicando l'incremento del 30% (trentapercento) per le superfici superiori al metro quadrato, a compensazione del mancato gettito della maggiorazione del 20% sulle superfici inferiori al mq, evidenziando che la presente deliberazione determina il mantenimento dell'equilibrio complessivo del Bilancio 2019.

Considerato:

l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”

Rilevato altresì che:

il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni è stata affidata, per il periodo 1/01/2018-31/12/2020 alla società ABACO S.p.A., con sede in Via Fratelli Cervi 6 – 35129 PADOVA - P.IVA 02391510266, contratto rep N. 1398 DEL 17/05/2018 registrato a Rivoli, Atti Pubblici in data 16/06/2018;

al fine di consentire al concessionario, ABACO S.p.A., affidatario del servizio, l’adeguamento delle tariffe e l’emissione ed invio degli avvisi di pagamento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2019 si è ritenuto opportuno disporre una proroga del termine di versamento dell’imposta al 31.03.2019.

Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, ha differito al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 e che entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con efficacia dal 1° gennaio ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 e del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 2006.

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/00, come riportato in calce alla presente.

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che ripercorre la complessa vicenda dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per la pronuncia anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018. Con tale sentenza è stato stabilito che dal 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di imposta introdotte dalla legge 449/1997. Al fine di evitare problemi finanziari agli Enti la legge di bilancio 2019 reintroduce la facoltà di aumentare la misura base fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e consente di spalmare su cinque anni eventuali rimborsi a favore dei contribuenti. L’aumento proposto tiene conto dell’esigenza di assicurare il consueto gettito di bilancio e il soddisfacimento delle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	8
Astenuti	3 (Rista, Leone e Novero)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di disporre pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 919 della Legge n. 145/2018, per le superfici superiori al metro quadrato, l'aumento del 30% (trentapercento) delle tariffe base stabilite con il DPCM 16 febbraio 2001, così come previsto con legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018.
3. Di quantificare presuntivamente in €. 35.000,00 il gettito relativo all'esercizio 2019 derivante dall'applicazione della tariffa stabilita al precedente punto 1) suddiviso nelle seguenti tipologie:
 - Imposta comunale sulla pubblicità €. 33.500,00;
 - Diritti sulle pubbliche affissioni €. 1.500,00.
4. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione, allegate al presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2006.
5. Di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2019, è stato differito, per i motivi indicati in premessa, al 31/03/2019 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente relativa all'anno 2019 rilevando che la suddetta proroga si giustifica per evitare che possano ricadere sui contribuenti le conseguenze o eventuali disguidi connessi all'avvicendamento tra i concessionari del servizio in coerenza con quanto disposto dall'art. l'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
7. Di disporre l'invio della presente deliberazione alla concessionaria del servizio, ABACO S.p.A. con sede in Via Fratelli Cervi 6 – 35129 PADOVA, per la sua pronta applicazione ivi compresa la predisposizione dei preavvisi di scadenza da inviare a tutti i contribuenti.

Successivamente, il Consiglio Comunale con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Rista, Leone e Novero) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ruella Silvia

Rosta, lì 14/02/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to : DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/02/2019 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)
- Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 26/02/2019

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 26/02/2019

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....

TARIFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

COMUNE DI CLASSE V con applicazione maggiorazione 30% per superfici sopra il mq

art. 12 - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE E FRAZIONI DI ANNO				
Applicazione maggiorazione 30% per superfici sopra il mq				
Descrizione	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 anno
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,14	2,27	3,41	11,36
ORDINARIA Superfici comprese fra 1 mq e fino a 5,5 mq.	1,48	2,95	4,43	14,77
ORDINARIA Superfici comprese fra 5,5 mq e fino a 8,5 mq.*	2,22	4,43	6,65	22,16
ORDINARIA Superfici oltre gli 8,5 mq **	2,95	5,91	8,86	29,54
Note				
* Superficie compresa tra mq.5,5 e 8,5 la tariffa maggiorazione del 50%				
* Superficie superiore a 8,5 la tariffa è maggiorata del 100%				

art. 13 - TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA	
Descrizione	Per anno solare
AUTOVEICOLI con portata superiore a 30 q.li	74,37
RIMORCHI con portata superiore a 30 q.li	74,37
AUTOVEICOLI con portata inferiore a 30 q.li	49,58
RIMORCHI con portata inferiore a 30 q.li	49,58
MOTOVEICOLI e VEICOLI non compresi nelle precedenti categorie	24,79

art. 14 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI				
Applicazione maggiorazione 30% per superfici sopra il mq				
Descrizione	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 anno
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05
ORDINARIA Superfici comprese fra 1 mq e fino a 5,5 mq.	4,30	8,59	12,89	42,97
ORDINARIA Superfici comprese fra 5,5 mq e fino a 8,5 mq.*	6,45	12,89	19,34	64,45
ORDINARIA Superfici oltre gli 8,5 mq **	8,59	17,19	25,78	85,94
Note				
* Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in mi <u>sura pari alla meta'</u> delle rispettive tariffe.				

art. 14 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ATTRAVERSO PROIEZIONI	
Descrizione	Tariffa
Per ogni giorno di esecuzione	2,06
Note	
Qualora la pubblicita' di abbia durata superiore a trenta giorni dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella prevista	

art. 15 - TARIFFA PER OGNI METRO QUADRO PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE				
Applicazione maggiorazione 30% per superfici sopra il mq				
Descrizione	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60 gg
Superfici fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45
Superfici oltre 1 mq	14,77	29,54	44,31	59,08

art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI , ECC.	
Descrizione	Tariffa

Tariffa giornaliera	49,57
---------------------	-------

art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI O SIMILI	
Descrizione	Tariffa
Tariffa giornaliera	24,79

art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI, DI MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI	
Descrizione	Tariffa
Tariffa giornaliera	2,06

art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATAA MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (PUBBLICITA' SONORA)	
Descrizione	Tariffa
Tariffa giornaliera	6,20

Per le esenzioni e riduzioni tariffarie si rimanda agli art.li 16 e 17 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.e i.

TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI		
COMUNE DI CLASSE V con applicazione maggiorazione 30% per superfici sopra il mq		
art. 19 - TARIFFA PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x100 O FRAZIONI		
Applicazione maggiorazione 30% per superfici sopra il mq		
Descrizione	Superfici inferiori a 1mq	Superfici superiori a 1 mq
Tariffa per i primi 10 giorni	1,03	1,34
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31	0,40
Note		
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.		
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento		
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto e' maggiorato del 100 per cento		

La tariffa è riferita ad ogni foglio formato 70x100			
Per manifesti di formato inferiore a 70x100 si applica la stessa tariffa del formato 70x100			
Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100			
Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100			
Ogni manifesto formato 140x200 = 3 fogli 70x100			
art. 22 - DIRITTI D'URGENZA			
Descrizione	Tariffa		
Si applica la seguente tariffa per affissioni richieste in giornata (o entro le 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni festivi.	25,82		

Per le esenzioni e riduzioni tariffarie si rimanda agli art.li 20 e 22 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.e i.